

Autonoleggio, il Tar del Lazio accoglie il ricorso



L'ANIASA riporta la sentenza che ha stabilito "illegittimo chiedere il pagamento dei diritti di motorizzazione nei casi di intestazione temporanea dei veicoli a noleggio oltre i 30 giorni"

L'Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici – ANIASA – riporta alcuni punti salienti delle conclusioni della sentenza del Tar del Lazio a seguito del ricorso presentato dalle società di autonoleggio Europcar Italia, Avis Budget Italia, Hertz Italiana, Maggiore Rent e Win Rent, e quello presentato da Leaseplant Italia, Leasys, Arval Service Lease Italia e ALD Automotive Italia: "E' illegittimo chiedere il pagamento dei diritti di motorizzazione nei casi di intestazione temporanea dei veicoli a noleggio oltre i 30 giorni. Le società clienti possono delegare le aziende di noleggio ad espletare tutti gli adempimenti previsti dal Codice della Strada".

Le conclusioni delle due sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (n. 11004/2015 e n. 11006/2015) arrivano a seguito dei ricorsi promossi dalle società di noleggio contro le circolari con cui il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva regolamentato a fine 2014 l'articolo 94 (comma 4 bis) del Codice della Strada. "La norma – spiegano dall'ANIASA – risalente al 2010 e concepita per contrastare l'elusione e le intestazioni fittizie, prevede l'obbligo di comunicare all'Archivio Nazionale del MIT le generalità dell'utilizzatore del veicolo per un periodo superiore ai 30 giorni. L'applicazione pratica, tuttavia, si è rilevata di estrema difficoltà amministrativa, specialmente per le 65.000 aziende e le 2.700 PA clienti delle imprese di noleggio, che comunque, già dal 2012, comunicano regolarmente all'Anagrafe Tributaria le generalità complete della clientela".

"Come si legge nella sentenza del TAR – proseguono dall'Associazione – il versamento di 9 euro a veicolo per diritti di motorizzazione (oltre ai 21 € di imposta di bollo per un totale di circa 8 milioni di euro l'anno), stabilito dalle circolari del MIT, non trova fondamento normativo per il settore del noleggio in quanto la ricevuta rilasciata in questo caso dalla

Motorizzazione non è riconducibile alla tabella legislativa di riferimento (Legge 870/1986). Il TAR ha inoltre specificato che la clientela potrà conferire delega generale all'impresa di noleggio per ogni adempimento legislativo e amministrativo relativo all'articolo 94 del Codice della Strada”.

“Siamo davvero soddisfatti che Il TAR abbia ragionevolmente accolto le istanze del settore, clientela ed aziende di noleggio – ha commentato il presidente dell’ANIASA, Fabrizio Ruggiero – con specifico riferimento all’ingiustificato aumento dei costi, senza paragoni in Europa, che avrebbe ulteriormente appesantito un settore sempre più strategico per la mobilità aziendale. Nel condividere in toto gli obiettivi legislativi di sicurezza nella circolazione, va rimarcato che il comparto fornisce, per sua natura, un valido contributo alla certezza dell’utilizzatore del veicolo”.

Niente ticket di 9 euro sul noleggio auto che supera 30 giorni

di Guglielmo Saporito

Più semplice e meno onerosa l'**intestazione temporanea** dei **veicoli a noleggio**: questa è la conseguenza di due sentenze del Tar Lazio rese in data 2 settembre 2015 (n. 11004 e 11006), ottenute da società operatrici del settore del noleggio auto senza conducente "short term". Si conclude così un'incertezza pluriennale tra varie interpretazioni, scaturente dalla condivisa esigenza di contrastare l'elusione e le intestazioni fittizie di veicoli.

Per raggiungere questo risultato, fiscalmente rilevante, è previsto l'obbligo di comunicare a un archivio nazionale gestito dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti le generalità dell'utilizzatore, qualora il veicolo sia disponibile per un periodo superiore a 30 giorni. Questo adempimento è risultato particolarmente oneroso per le imprese di noleggio, che peraltro già comunicano all'anagrafe tributaria le generalità complete della clientela. Una serie circolari tra il 2010 e il 2014 hanno regolato l'intestazione temporanea dei veicoli, prevedendo altresì una serie di sanzioni. Soprattutto, gli adempimenti di comunicazione sono stati collegati al pagamento di specifici diritti (9 euro a veicolo, oltre 21 euro di imposta di bollo) e hanno coinvolto le società di noleggio e gli studi di consulenza che gestiscono le pratiche.

Per chiarire il meccanismo, che rappresenta un notevole sforzo di digitalizzazione e un banco di prova per gli adempimenti informatici, il ministero dei Trasporti ha previsto un ticket di 9 euro, ancorando tale richiesta alla natura dell'adempimento (comunicazione della disponibilità del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni in favore di un soggetto diverso dall'intestatario: articolo 12 legge 120 del 2010). Ma proprio sulla natura della comunicazione il Tar ha demolito le interpretazioni ministeriali, escludendo che la comunicazione potesse generare una vera e propria variazione della carta di circolazione e di conseguenza legittimare la pretesa al pagamento dei 9 euro di diritti.

Infatti i diritti di motorizzazione (previsti dall'articolo 18, legge 870/1986) possono essere richiesti per «duplicati e certificazioni» nonché per «altri atti che abbiano un valore certificativo», cioè a fronte di un'attività che la pubblica amministrazione certifichi. Ricevendo la comunicazione dell'intestazione temporanea, il ministero dei Trasporti, invece, non attiva alcuna certificazione, in quanto la ricevuta della comunicazione di intestazione temporanea non ha alcun valore certificante. A conferma di ciò, osserva il Tar, vi anche la circostanza che la predetta ricevuta di intestazione temporanea non debba essere tenuta a bordo del veicolo noleggiato senza conducente. Tutte le comunicazioni di intestazione temporanea sono quindi esenti dal pagamento di 9 euro, poiché le due sentenze Tar hanno una portata generale e quindi si applicano ad ogni situazione di intestazione temporanea di veicoli disponibili per oltre 30 giorni. Infine, il Tar ha specificato che la clientela può conferire delega generale all'agenzia pratiche auto per ogni adempimento legislativo e amministrativo relativo all'articolo 94 del Codice della strada, cioè per le comunicazioni innanzidette.

Burocrazia, le società di noleggio auto battono il Ministero

Il Tar del Lazio accoglie le principali richieste dei noleggiatori contro i costi dell'intestazione temporanea



La **burocrazia** ci ha provato in tutti i modi a rendere ancora più complicato il **settore auto**, ma, almeno per ora, le società di noleggio hanno sventato la minaccia, vincendo il ricorso al Tar che con le sentenze 11004 e 11006 del 2015 accoglie le principali richieste. Il principio cardine è questo: è **illegittimo** chiedere il pagamento dei **diritti di motorizzazione** nei casi di intestazione temporanea dei veicoli a noleggio oltre i 30 giorni. Le società clienti possono delegare le aziende di noleggio a espletare tutti gli adempimenti previsti dal Codice della strada.

Norme infernali

Tutto nasce dalla modifica dell'articolo 94, comma 4 bis, del Codice della strada: scritto così male che il Ministero dei Trasporti ha dovuto addirittura emanare una circolare di chiarimento, e poi una seconda circolare che chiarisse i dubbi della prima, e così via. La norma, risalente al 2010 e concepita per **contrastare l'elusione e le intestazioni fittizie**, prevede l'obbligo di comunicare all'Archivio nazionale del ministero dei Trasporti le generalità dell'utilizzatore del veicolo per un periodo superiore ai 30 giorni. Già, ma come si applica concretamente la regola? Difficile a dirsi. Di qui, l'estrema difficoltà per le 65.000 aziende e le 2.700 Pubbliche amministrazioni clienti delle imprese di noleggio, che comunque già dal 2012 comunicano regolarmente all'Anagrafe tributaria le generalità complete della clientela.

In termini pratici

Lo ha detto il **Tar**: il versamento di 9 euro a veicolo per diritti di motorizzazione (oltre ai 21 euro di imposta di bollo per un totale di circa 8 milioni di euro l'anno), stabilito dalle circolari ministeriali, non trova fondamento normativo per il settore del noleggio. Perché la ricevuta rilasciata dalla Motorizzazione non è riconducibile alla tabella legislativa di riferimento (legge 870/1986). La clientela potrà conferire delega generale all'impresa di noleggio per ogni adempimento legislativo e amministrativo relativo all'articolo 94 del Codice della strada.

Telenovela finita?

“Siamo davvero soddisfatti che il Tar abbia ragionevolmente accolto le istanze del settore, clientela ed aziende di noleggio - ha sottolineato il presidente Aniasa Fabrizio Ruggiero - con specifico riferimento all’**ingiustificato aumento dei costi**, senza paragoni in Europa, che avrebbe ulteriormente appesantito un settore sempre più strategico per la mobilità aziendale. Nel condividere in toto gli obiettivi legislativi di sicurezza nella circolazione, va rimarcato che il comparto fornisce, per sua natura, un valido contributo alla certezza dell’utilizzatore del veicolo”. Adesso, non resta che vedere se ci saranno altre puntate della telenovela “intestazione veicoli a noleggio”, con altre circolari.

Autore: **Redazione**

venerdì 4 settembre 2015

Accolte le principali richieste avanzate nel ricorso dalle società di noleggio

Roma, 4 settembre 2015 – **E' illegittimo chiedere il pagamento dei diritti di motorizzazione nei casi di intestazione temporanea dei veicoli a noleggio oltre i 30 giorni.**

Le società clienti possono delegare le aziende di noleggio ad espletare tutti gli adempimenti previsti dal Codice della Strada. Sono queste le principali conclusioni delle sentenze del TAR del Lazio (n. 11004/2015 e n. 11006/2015) a seguito dei ricorsi promossi dalle maggiori società di noleggio veicoli contro le circolari con cui il Ministero dei Trasporti aveva regolamentato a fine 2014 l'articolo 94 (comma 4 bis) del Codice della Strada.

La norma, risalente al 2010 e concepita per contrastare l'elusione e le intestazioni fittizie, prevede l'obbligo di comunicare all'Archivio Nazionale del MIT le generalità dell'utilizzatore del veicolo per un periodo superiore ai 30 giorni. L'applicazione pratica, tuttavia, si è rilevata di estrema difficoltà amministrativa, specialmente per le 65.000 aziende e le 2.700 PA clienti delle imprese di noleggio, che comunque già dal 2012 comunicano regolarmente all'Anagrafe Tributaria le generalità complete della clientela.

Come si legge nella sentenza del TAR, il versamento di 9 euro a veicolo per diritti di motorizzazione (oltre ai 21 € di imposta di bollo per un totale di circa **8 milioni di euro l'anno**), stabilito dalle circolari del MIT, non trova fondamento normativo per il settore del noleggio in quanto la ricevuta rilasciata in questo caso dalla Motorizzazione non è riconducibile alla tabella legislativa di riferimento (Legge 870/1986). Il TAR ha inoltre specificato che la clientela potrà conferire delega generale all'impresa di noleggio per ogni adempimento legislativo e amministrativo relativo all'articolo 94 del Codice della Strada. *"Siamo davvero soddisfatti che il TAR abbia ragionevolmente accolto le istanze del settore, clientela ed aziende di noleggio"*, ha evidenziato il Presidente ANIASA - **Fabrizio Ruggiero**, *"con specifico riferimento all'ingiustificato aumento dei costi, senza paragoni in Europa, che avrebbe ulteriormente appesantito un settore sempre più strategico per la mobilità aziendale. Nel condividere in toto gli obiettivi legislativi di sicurezza nella circolazione, va rimarcato che il comparto fornisce, per sua natura, un valido contributo alla certezza dell'utilizzatore del veicolo"*.



Il noleggio temporaneo non comporta il pagamento dei diritti di motorizzazione

Publicato Lunedì, 07 Settembre 2015 08:08

E' illegittimo chiedere il pagamento dei diritti di motorizzazione nei casi di intestazione temporanea dei veicoli a noleggio oltre i 30 giorni. Le società clienti possono delegare le aziende di noleggio a espletare tutti gli adempimenti previsti dal Codice della Strada. Sono queste le principali conclusioni delle sentenze del TAR del Lazio (n. 11004/2015 e n. 11006/2015) a seguito dei ricorsi promossi dalle maggiori società di noleggio veicoli contro le circolari con cui il Ministero dei Trasporti aveva regolamentato a fine 2014 l'articolo 94 (comma 4 bis) del Codice della Strada.

La norma, risalente al 2010 e concepita per contrastare l'elusione e le intestazioni fittizie, prevede l'obbligo di comunicare all'Archivio Nazionale del MIT le generalità dell'utilizzatore del veicolo per un periodo superiore ai 30 giorni. L'applicazione pratica, tuttavia, si è rilevata di estrema difficoltà amministrativa, specialmente per le 65.000 aziende e le 2.700 PA clienti delle imprese di noleggio, che comunque già dal 2012 comunicano regolarmente all'Anagrafe Tributaria le generalità complete della clientela. Come si legge nella sentenza del TAR, il versamento di 9 euro a veicolo per diritti di motorizzazione (oltre ai 21 € di imposta di bollo per un totale di circa 8 milioni di euro l'anno), stabilito dalle circolari del MIT, non trova fondamento normativo per il settore del noleggio in quanto la ricevuta rilasciata in questo caso dalla Motorizzazione non è riconducibile alla tabella legislativa di riferimento (Legge 870/1986). Il TAR ha inoltre specificato che la clientela potrà conferire delega generale all'impresa di noleggio per ogni adempimento legislativo e amministrativo relativo all'articolo 94 del Codice della Strada. "Siamo davvero soddisfatti che Il TAR abbia ragionevolmente accolto le istanze del settore, clientela ed aziende di noleggio", ha evidenziato il Presidente ANIASA - Fabrizio Ruggiero, "con specifico riferimento all'ingiustificato aumento dei costi, senza paragoni in Europa, che avrebbe ulteriormente appesantito un settore sempre più strategico per la mobilità aziendale. Nel condividere in toto gli obiettivi legislativi di sicurezza nella circolazione, va rimarcato che il comparto fornisce, per sua natura, un valido contributo alla certezza dell'utilizzatore del veicolo".

Il Tar del Lazio emette una sentenza riguardo l'intestazione temporanea dei veicoli a noleggio



Vengono accolte le principali richieste avanzate nel ricorso dalle società di noleggio, stufe di dover pagare i diritti di Motorizzazione.

Un primo verdetto è stato emesso riguardante il danno caso che vede protagonista l'intestazione temporanea dei veicoli a noleggio. **E' illegittimo chiedere il pagamento dei diritti di motorizzazione nei casi di intestazione temporanea dei veicoli a noleggio oltre i 30 giorni. Le società clienti possono delegare le aziende di noleggio ad espletare tutti gli adempimenti previsti dal Codice della Strada.**

Queste sono le prime conclusioni emesse dal TAR del Lazio, a seguito dei ricorsi promossi dalle maggiori società di noleggio veicoli contro le circolari con cui il Ministero dei Trasporti aveva regolamentato a fine 2014 l'articolo 94 del Codice della Strada.

La norma, risalente al 2010 e concepita per contrastare l'elusione e le intestazioni fittizie, **prevede l'obbligo** di comunicare all'Archivio Nazionale del MIT le generalità dell'utilizzatore del veicolo per un periodo superiore ai 30 giorni.

L'applicazione pratica, tuttavia, si è rilevata di **estrema difficoltà** amministrativa, specialmente per le 65.000 aziende e le 2.700 PA clienti delle imprese di noleggio, che comunque già dal 2012 comunicano regolarmente all'Anagrafe Tributaria le generalità complete della clientela.

Come si legge nella sentenza del TAR, il versamento di **9 euro a veicolo** per diritti di motorizzazione, oltre ai **21 € di imposta** di bollo per un totale di circa 8 milioni di euro l'anno, stabilito dalle circolari del MIT, non trova fondamento normativo per il settore del noleggio in quanto la ricevuta rilasciata in questo caso dalla Motorizzazione non è riconducibile alla tabella legislativa di riferimento (Legge 870/1986).

Di seguito le parole rilasciate da Fabrizio Ruggiero, Presidente Aniasa:
"Siamo davvero soddisfatti che Il TAR abbia ragionevolmente accolto le istanze del settore, clientela ed aziende di noleggio", con specifico riferimento all'ingiustificato aumento dei costi, senza paragoni in Europa, che avrebbe ulteriormente appesantito un settore sempre più strategico per la mobilità aziendale. Nel condividere in toto gli obiettivi legislativi di sicurezza nella circolazione, va rimarcato che il comparto fornisce, per sua natura, un valido contributo alla certezza dell'utilizzatore del veicolo".



07 settembre 2015

Intestazione temporanea auto: illegittimo il pagamento dei diritti di motorizzazione

Le società di noleggio vincono la battaglia contro i costi aggiuntivi dell'intestazione temporanea dei veicoli a noleggio oltre i 30 giorni

E' illegittimo chiedere il pagamento dei diritti di motorizzazione nei casi di intestazione temporanea dei veicoli a noleggio oltre i 30 giorni. Le società di noleggio hanno vinto il ricorso al Tar, che con le sentenze 11004 e 11006 del 2015 ha accolto le loro principali richieste. Le società clienti potranno pertanto delegare le aziende di noleggio a espletare tutti gli adempimenti previsti dal Codice della strada. Va quindi a decadere la norma, risalente al 2010, che per contrastare l'elusione e le intestazioni fittizie prevede l'obbligo di comunicare all'Archivio nazionale del ministero dei Trasporti le generalità dell'utilizzatore del veicolo per un periodo superiore ai 30 giorni. Una norma che ha messo in difficoltà le aziende clienti delle imprese di noleggio. Con le ultime sentenze il Tar stabilisce che il versamento di 9 euro a veicolo per diritti di motorizzazione (oltre ai 21 euro di imposta di bollo per un totale di circa 8 milioni di euro l'anno), stabilito dalle circolari ministeriali, non trova fondamento normativo per il settore del noleggio. Viene pertanto sventato quello che era apparso un ingiustificato aumento dei costi, caso unico all'interno dell'UE.

#FORUM
AutoMotive®

FORUMAutoMotive

4 settembre alle ore 14:21 ·

E' illegittimo chiedere il pagamento dei diritti di motorizzazione nei casi di intestazione temporanea dei veicoli a noleggio oltre i 30 giorni. Le società clienti possono delegare le aziende di noleggio ad espletare tutti gli adempimenti previsti dal Codice della Strada.

Sono queste le principali conclusioni delle sentenze del TAR del Lazio (n. 11004/2015 e n. 11006/2015) a seguito dei ricorsi promossi dalle maggiori società di noleggio veicoli contro le circolari con cui il...

Altro...





07 settembre 2015

Intestazione temporanea auto: illegittimo il pagamento dei diritti di motorizzazione

Le società di noleggio vincono la battaglia contro i costi aggiuntivi dell'intestazione temporanea dei veicoli a noleggio oltre i 30 giorni

E' illegittimo chiedere il pagamento dei diritti di motorizzazione nei casi di intestazione temporanea dei veicoli a noleggio oltre i 30 giorni. Le società di noleggio hanno vinto il ricorso al Tar, che con le sentenze 11004 e 11006 del 2015 ha accolto le loro principali richieste. Le società clienti potranno pertanto delegare le aziende di noleggio a espletare tutti gli adempimenti previsti dal Codice della strada. Va quindi a decadere la norma, risalente al 2010, che per contrastare l'elusione e le intestazioni fittizie prevede l'obbligo di comunicare all'Archivio nazionale del ministero dei Trasporti le generalità dell'utilizzatore del veicolo per un periodo superiore ai 30 giorni. Una norma che ha messo in difficoltà le aziende clienti delle imprese di noleggio. Con le ultime sentenze il Tar stabilisce che il versamento di 9 euro a veicolo per diritti di motorizzazione (oltre ai 21 euro di imposta di bollo per un totale di circa 8 milioni di euro l'anno), stabilito dalle circolari ministeriali, non trova fondamento normativo per il settore del noleggio. Viene pertanto sventato quello che era apparso un ingiustificato aumento dei costi, caso unico all'interno dell'UE.

TAR LAZIO SU INTESTAZIONE TEMPORANEA DEI VEICOLI A NOLEGGIO: ILLEGITTIMO CHIEDERE IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI MOTORIZZAZIONE

Associazione

ANIASA

Roma, 4 settembre 2015 – **E' illegittimo chiedere il pagamento dei diritti di motorizzazione nei casi di intestazione temporanea dei veicoli a noleggio oltre i 30 giorni.**

Le società clienti possono delegare le aziende di noleggio ad espletare tutti gli adempimenti previsti dal Codice della Strada.

Sono queste le principali conclusioni delle sentenze del TAR del Lazio (n. 11004/2015 e n. 11006/2015) a seguito dei ricorsi promossi dalle maggiori società di noleggio veicoli contro le circolari con cui il Ministero dei Trasporti aveva regolamentato a fine 2014 l'articolo 94 (comma 4 bis) del Codice della Strada.

La norma, risalente al 2010 e concepita per contrastare l'elusione e le intestazioni fittizie, prevede l'obbligo di comunicare all'Archivio Nazionale del MIT le generalità dell'utilizzatore del veicolo per un periodo superiore ai 30 giorni.

L'applicazione pratica, tuttavia, si è rilevata di estrema difficoltà amministrativa, specialmente per le 65.000 aziende e le 2.700 PA clienti delle imprese di noleggio, che comunque già dal 2012 comunicano regolarmente all'Anagrafe Tributaria le generalità complete della clientela.

Come si legge nella sentenza del TAR, il versamento di 9 euro a veicolo per diritti di motorizzazione (oltre ai 21 € di imposta di bollo per un totale di circa **8 milioni di euro l'anno**), stabilito dalle circolari del MIT, non trova fondamento normativo per il settore del noleggio in quanto la ricevuta rilasciata in questo caso dalla Motorizzazione non è riconducibile alla tabella legislativa di riferimento (Legge 870/1986).

Il TAR ha inoltre specificato che la clientela potrà conferire delega generale all'impresa di noleggio per ogni adempimento legislativo e amministrativo relativo all'articolo 94 del Codice della Strada.

*"Siamo davvero soddisfatti che il TAR abbia ragionevolmente accolto le istanze del settore, clientela ed aziende di noleggio", ha evidenziato il Presidente ANIASA - **Fabrizio Ruggiero**, "con specifico riferimento all'ingiustificato aumento dei costi, senza paragoni in Europa, che avrebbe ulteriormente appesantito un settore sempre più strategico per la mobilità aziendale. Nel condividere in toto gli obiettivi legislativi di sicurezza nella circolazione, va rimarcato che il comparto fornisce, per sua natura, un valido contributo alla certezza dell'utilizzatore del veicolo".*

Vigilare sulla Strada

L'aggiornamento quotidiano in materia di circolazione
con approfondimenti di G.Carmagnini



07/09/2015 - Con le sentenze 11004 e 11006 del TAR Lazio, depositate il 2 settembre, è stata dichiarata illegittima la tariffa di 9 euro richiesta dagli uffici della motorizzazione civile per l'aggiornamento dell'anagrafe dei veicoli con i dati del locatario nel caso di locazione protratta per oltre 30 giorni

Con le sentenze 11004 e 11006 del TAR Lazio, depositate il 2 settembre, è stata dichiarata illegittima la tariffa di 9 euro richiesta dagli uffici della motorizzazione civile per l'aggiornamento dell'anagrafe dei veicoli con i dati del locatario nel caso di locazione protratta per oltre 30 giorni. La tariffa non è prevista da norme positive (il pagamento dei diritti di motorizzazione non è nella fattispecie giustificato dal riferimento all'art. 18 della legge n. 870/86 e alla tabella 3, alla stessa allegata, come modificata dal d.m. 12/04/2007), per cui non può essere applicata se non sino a quando sarà aggiornata la legge 870/86, tabella 3. Censurato anche il divieto per l'avente causa, di rilasciare una delega generale ad espletare tutti gli adempimenti connessi al veicolo e dichiarata l'illegittimità della circolare del 10 luglio 2014 laddove (paragrafo E.1 pag. 10) prevede il divieto di subcomodato. I restanti motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati."

TAR Lazio, sez. III, 2/9/2015, n. 11006

TAR Lazio, sez. III, 2/9/2015, n. 11004

Intestazione temporanea auto, Tar Lazio: illegittimo il balzello da 8 milioni l'anno

Lo scorso novembre una nuova norma nata per contrastare le **intestazioni fittizie** aveva terrorizzato gli **automobilisti** italiani: **veicolo non suo** **30 giorni** deve obbligatoriamente annotare sulla **carta di circolazione** il suo nome. Se l'intestazione di **patente** e **libretto** non corrisponde, si rischiano una **multa** di 705 euro e il ritiro della carta di circolazione. Poi **veicolo non suo** : non devono fare alcun cambiamento i **familiari conviventi** e, in pratica, **nessun privato**, perché chi guida anche regolarmente la macchina intestata a un parente o un amico non ha nessun documento che attesti l'inizio del prestito.

Le aziende che prendono a noleggio le loro flotte, invece, l'**intestazione temporanea** la devono fare, come stabilito dall'articolo 94 comma 4 bis del **Codice della Strada**. Ma, ha deciso adesso il **Tar del Lazio**, non devono pagare i **diritti di motorizzazione** (9 euro) né l'**imposta di bollo** (21 euro): l'imposizione presente nella circolare del **Ministero dei Trasporti** è **illegittima**. Inoltre, le aziende clienti possono delegare alle società di noleggio l'espletamento tutti gli adempimenti previsti dal Codice della Strada.

Esultano le **società di noleggio** che avevano promosso i **ricorsi**: “Siamo davvero soddisfatti che il Tar abbia ragionevolmente accolto le istanze del settore, clientela ed aziende di noleggio”, ha detto **Fabrizio Ruggiero**, presidente dell'**Aniasa**, l'associazione dei noleggiatori.

“L'ingiustificato **aumento dei costi**, senza paragoni in Europa, avrebbe ulteriormente appesantito un settore sempre più strategico per la **mobilità aziendale**”. Secondo i calcoli dell'**Aniasa**, infatti, le **65.000 aziende** e le **2.700 pubbliche amministrazioni** clienti delle imprese di noleggio avrebbero dovuto spendere complessivamente **8 milioni di euro** l'anno per registrare le intestazioni temporanee.

Il TAR del Lazio dà ragione alle società di autonoleggio

7 settembre 2015 di



Una buona notizia per le società del noleggio a lungo termine

Una boccata d'ossigeno per le imprese di autonoleggio a lungo termine arriva da alcune recenti sentenze del TAR del Lazio. E' illegittimo, infatti, chiedere il pagamento dei diritti di motorizzazione nei casi di intestazione temporanea dei veicoli a noleggio oltre i 30 giorni.

Lo stabilisce con due sentenze (n. 11004/2015 e n. 11006/2015) il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, a seguito dei ricorsi promossi dalle maggiori società di noleggio veicoli contro le circolari con cui il Ministero dei Trasporti aveva regolamentato a fine 2014 l'articolo 94 (comma 4 bis) del Codice della Strada. Le società clienti, inoltre, possono delegare le aziende di noleggio a espletare tutti gli adempimenti previsti dal Codice della Strada.

Ricordiamo che si tratta di una norma piuttosto complicata risalente al 2010. Emanata per contrastare l'elusione e le intestazioni fittizie, prevede l'obbligo di comunicare all'Archivio Nazionale del MIT le generalità dell'utilizzatore del veicolo per un periodo superiore ai 30 giorni (con il pagamento dei relativi oneri di trascrizione). L'applicazione pratica, tuttavia, si è rivelata di estrema difficoltà amministrativa, specialmente per le 65.000 aziende e le 2.700 PA clienti delle imprese di noleggio, che comunque già dal 2012 comunicano regolarmente all'Anagrafe Tributaria le generalità complete della clientela.

La sentenza del TAR specifica molto chiaramente che il versamento di 9 euro a veicolo per diritti di motorizzazione (oltre ai 21 € di imposta di bollo, per un totale di circa 8 milioni di euro l'anno), stabilito dalle circolari del MIT, non trova fondamento normativo per il settore del noleggio in quanto la ricevuta rilasciata in questo caso dalla Motorizzazione non è riconducibile alla tabella legislativa di riferimento (Legge 870/1986). Il TAR ha inoltre specificato che la clientela potrà conferire delega generale all'impresa di noleggio per ogni adempimento legislativo e amministrativo relativo all'articolo 94 del Codice della Strada.



FLEETBLOG

Il blog del noleggio a lungo termine

Tar Lazio su intestazione temporanea dei veicoli a noleggio: illegittimo chiedere il pagamento dei diritti di Motorizzazione

settembre 9, 2015

E' illegittimo chiedere il pagamento dei diritti di motorizzazione nei casi di intestazione temporanea dei veicoli a noleggio oltre i 30 giorni. Le società clienti possono delegare le aziende di noleggio ad espletare tutti gli adempimenti previsti dal Codice della Strada. Sono queste le principali conclusioni delle sentenze del TAR del Lazio (n. 11004/2015 e n. 11006/2015) a seguito dei ricorsi promossi dalle maggiori società di noleggio veicoli contro le circolari con cui il Ministero dei Trasporti aveva regolamentato a fine 2014 l'articolo 94 (comma 4 bis) del Codice della Strada. La norma, risalente al 2010 e concepita per contrastare l'elusione e le intestazioni fittizie, prevede l'obbligo di comunicare all'Archivio Nazionale del MIT le generalità dell'utilizzatore del veicolo per un periodo superiore ai 30 giorni. L'applicazione pratica, tuttavia, si è rilevata di estrema difficoltà amministrativa, specialmente per le 65.000 aziende e le 2.700 PA clienti delle imprese di noleggio, che comunque già dal 2012 comunicano regolarmente all'Anagrafe Tributaria le generalità complete della clientela. Come si legge nella sentenza del TAR, il versamento di 9 euro a veicolo per diritti di motorizzazione (oltre ai 21 € di imposta di bollo per un totale di circa 8 milioni di euro l'anno), stabilito dalle circolari del MIT, non trova fondamento normativo per il settore del noleggio in quanto la ricevuta rilasciata in questo caso dalla Motorizzazione non è riconducibile alla tabella legislativa di riferimento (Legge 870/1986). Il TAR ha inoltre specificato che la clientela potrà conferire delega generale all'impresa di noleggio per ogni adempimento legislativo e amministrativo relativo all'articolo 94 del Codice della Strada. "Siamo davvero soddisfatti che Il TAR abbia ragionevolmente accolto le istanze del settore, clientela ed aziende di noleggio", ha evidenziato il Presidente ANIASA – Fabrizio Ruggiero, "con specifico riferimento all'ingiustificato aumento dei costi, senza paragoni in Europa, che avrebbe ulteriormente appesantito un settore sempre più strategico per la mobilità aziendale. Nel condividere in toto gli obiettivi legislativi di sicurezza nella circolazione, va rimarcato che il comparto fornisce, per sua natura, un valido contributo alla certezza dell'utilizzatore del veicolo".

Intestazione temporanea auto, Tar Lazio: illegittimo il balzello da 8 milioni l'anno

Lo scorso novembre una nuova norma nata per contrastare le intestazioni fittizie aveva terrorizzato gli automobilisti italiani: chi guida un veicolo non suo per più di 30 giorni deve obbligatoriamente annotare sulla carta di circolazione il suo nome. Se l'intestazione di patente e libretto non corrisponde, si rischiano una multa di 705 euro e il ritiro della carta di circolazione. Poi il chiarimento della Motorizzazione: non devono fare alcun cambiamento i familiari conviventi e, in pratica, nessun privato, perché chi guida anche regolarmente la macchina intestata a un parente o un amico non ha nessun documento che attesti l'inizio del prestito.

Le aziende che prendono a noleggio le loro flotte, invece, l'intestazione temporanea la devono fare, come stabilito dall'articolo 94 comma 4 bis del Codice della Strada. Ma, ha deciso adesso il Tar del Lazio, non devono pagare i diritti di motorizzazione (9 euro) né l'imposta di bollo (21 euro): l'imposizione presente nella circolare del Ministero dei Trasporti è illegittima. Inoltre, le aziende clienti possono delegare alle società di noleggio l'espletamento tutti gli adempimenti previsti dal Codice della Strada.

Esultano le società di noleggio che avevano promosso i ricorsi: "Siamo davvero soddisfatti che il Tar abbia ragionevolmente accolto le istanze del settore, clientela ed aziende di noleggio", ha detto Fabrizio Ruggiero, presidente dell'Aniasa, l'associazione dei noleggiatori. "L'ingiustificato aumento dei costi, senza paragoni in Europa, avrebbe ulteriormente appesantito un settore sempre più strategico per la mobilità aziendale". Secondo i calcoli dell'Aniasa, infatti, le 65.000 aziende e le 2.700 pubbliche amministrazioni clienti delle imprese di noleggio avrebbero dovuto spendere complessivamente 8 milioni di euro l'anno per registrare le intestazioni temporanee.

Buone notizie per i mezzi a noleggio

Redazione CinqueColonne | 08/09/2015



E' illegittimo chiedere il pagamento dei diritti di motorizzazione nei casi di intestazione temporanea dei veicoli a noleggio oltre i 30 giorni.

Le società clienti possono delegare le aziende di noleggio ad espletare tutti gli adempimenti previsti dal **Codice della Strada**.

Sono queste le principali conclusioni delle sentenze del **TAR del Lazio** (n. 11004/2015 e n. 11006/2015) a seguito dei ricorsi promossi dalle maggiori società di noleggio veicoli contro le circolari con cui il **Ministero dei Trasporti** aveva regolamentato a fine 2014 l'articolo 94 (comma 4 bis) del **Codice della Strada**.

La norma, risalente al 2010 e concepita per contrastare l'elusione e le intestazioni fittizie, prevede l'obbligo di comunicare **all'Archivio Nazionale del MIT** le generalità dell'utilizzatore del veicolo per un periodo superiore ai 30 giorni.

L'applicazione pratica, tuttavia, si è rilevata di estrema difficoltà amministrativa, specialmente per le 65.000 aziende e le 2.700 PA clienti delle imprese di noleggio, che comunque già dal 2012 comunicano regolarmente all'**Anagrafe Tributaria** le generalità complete della clientela.

Come si legge nella sentenza del TAR, il versamento di 9 euro a veicolo per diritti di motorizzazione (oltre ai 21 € di imposta di bollo per un totale di circa **8 milioni di euro l'anno**), stabilito dalle circolari del MIT, non trova fondamento normativo per il settore del noleggio in quanto la ricevuta rilasciata in questo caso dalla Motorizzazione non è riconducibile alla tabella legislativa di riferimento (Legge 870/1986).

Il TAR ha inoltre specificato che la clientela potrà conferire delega generale all'impresa di noleggio per ogni adempimento legislativo e amministrativo relativo all'articolo 94 del **Codice della Strada**.

*"Siamo davvero soddisfatti che Il TAR abbia ragionevolmente accolto le istanze del settore, clientela ed aziende di noleggio", ha evidenziato il Presidente ANIASA - **Fabrizio Ruggiero**, "con specifico riferimento all'ingiustificato aumento dei costi, senza paragoni in Europa, che*

avrebbe ulteriormente appesantito un settore sempre più strategico per la mobilità aziendale. Nel condividere in toto gli obiettivi legislativi di sicurezza nella circolazione, va rimarcato che il comparto fornisce, per sua natura, un valido contributo alla certezza dell'utilizzatore del veicolo".